REGOLAMENTO (CE) N. 3062/95 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1995

relativo a delle azioni nel campo delle foreste tropicali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 130 S e 130 W,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

considerando che la comunicazione della Commissione al Consiglio del 16 ottobre 1989, intitolata «La conservazione delle foreste tropicali: il ruolo della Comunità» (4), ha fissato le linee generali dell'azione della Comunità in questo settore;

considerando che la risoluzione del Consiglio dei ministri per la cooperazione allo sviluppo del 29 maggio 1990, intitolata «Foreste tropicali: aspetti increnti allo sviluppo», costituisce la base per l'utilizzazione degli strumenti di sviluppo nel campo della conservazione delle foreste tropicali;

considerando che, in numerose risoluzioni, il Parlamento europeo ha espresso la propria preoccupazione per la distruzione delle foreste tropicali e per le conseguenze sulle popolazioni indigene;

considerando che il Consiglio europeo di Dublino del giugno 1990 ha chiesto che sia elaborato un programma d'azione per reagire contro i pericoli che minacciano le foreste tropicali;

considerando che la Comunità e i suoi Stati membri hanno adottato i principi di Rio sulle foreste, il programma d'azione Agenda 21 nonché la convenzione sulla biodiversità e sul cambiamento climatico;

considerando che gli interventi della Comunità in favore delle foreste tropicali costituiscono parte integrante dei suoi obiettivi di conservazione delle foreste, qualunque sia l'area geografica o climatica interessata; considerando che la Comunità intende ampliare le azioni volte a promuovere la conservazione delle foreste tropicali con tutti i mezzi adeguati, nell'ambito tra l'altro della politica ambientale e della nuova politica di cooperazione allo sviluppo di cui agli articoli da 130 U a 130 Y del trattato, e mediante gli strumenti pertinenti dell'aiuto allo sviluppo nonché gli strumenti commerciali;

considerando che, date le loro specifiche conoscenze, le popolazioni della foresta svolgono un ruolo fondamentale nella gestione dell'ambiente, in particolare per quanto riguarda la conservazione delle foreste tropicali;

considerando che le condizioni ecologiche e socioeconomiche delle foreste tropicali variano all'interno delle regioni e dei paesi;

considerando che un'azione comunitaria a complemento delle azioni degli Stati membri consentirà di realizzare in maniera più compiuta gli obiettivi perseguiti;

considerando che gli strumenti finanziari di cui dispone attualmente la Comunità in materia di conservazione e di sviluppo sostenibile delle foreste potrebbero essere utilmente integrati;

considerando che è necessario l'impegno di risorse cospicue, onde garantire un impatto significativo sulla protezione delle foreste tropicali;

considerando che è opportuno adottare disposizioni per finanziare le azioni indicate nel presente regolamento;

considerando che l'importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del 6 marzo 1995 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione è inserito nel presente regolamento per tutta la durata del programma, senza per questo pregiudicare le competenze dell'autorità di bilancio definita dal trattato;

considerando che è opportuno definire un ambito permanente al fine di stimolare, tali iniziative e garantire la coerenza della politica in tale settore;

considerando che il Consiglio e il Parlamento europeo esamineranno entro la fine del 1999 i meccanismi per il finanziamento, a partire dal 2000, di misure a favore delle foreste tropicali, tenendo conto delle disposizioni della Convenzione ACP-CE e del regolamento sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia e dell'America Latina;

considerando che devono essere definite norme di esecuzione, in particolare riguardo al tipo di azione, ai beneficiari dell'aiuto e alle procedure di decisione,

⁽¹⁾ GU n. C 78 del 19..3. 1993, pag. 8 e GU n. C 201 del 13. 7. 1994, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. C 249 del 13, 9, 1993.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 29 ottobre 1993 (GU n. C 315 del 22. 12. 1993, pag. 644), posizione comune del Consiglio del 23 gennaio 1995 (GU n. C 160 del 26. 6. 1995, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 15 giugno 1995 (GU n. C 166 del 3. 7. 1995).

⁽⁴⁾ GU n. C 264 del 16. 10. 1989, pag. 1.